

Allegato "B" al repertorio n. 17682/13833

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CUMIANA Organizzazione di Volontariato"

Aggiornato e revisionato sulla base del D.lgs 105 del
03/08/2018 e circolare del MLPS 27/12/2018

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

1. È costituita l'Associazione denominata "Pubblica Assistenza CROCE VERDE CUMIANA Organizzazione di Volontariato" (o anche, in forma breve, "CROCE VERDE CUMIANA ODV") con sede legale in Cumiana (TO), Via Pugnani n. 4.
2. L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce greca verde in campo bianco, racchiusa in un circolo verde portante la scritta "CROCE VERDE CUMIANA".
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
2. L'Associazione è laica e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sull'elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
3. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.
4. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività previste nell'art 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Art. 3 - Scopi associativi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela.
2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:
 - a. promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini



volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

b. promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività ;

d. favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e. contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;

g. assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

h. collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

3. L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, patrimoniali, finanziarie e bancarie che a giudizio dei propri organi competenti siano necessarie o anche solo opportune per i propri fini istituzionali.

Art. 4 - Attività

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, quale attività principale, il servizio di trasporto infermi a mezzo ambulanza e una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a. interventi e prestazioni sanitarie;

b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;

d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

f. donazione di sangue e organi;

g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti

i.
del
sal
del
ris
j.
int
pro
vol
tut
cor
k.
par
eme
l.
ser
m.
ass
anz
ten
n.
col
del
o.
tra
p.
e
di
q.
del
r.
att
2.
l'A
eff
att
nei
ese
3.
di
e
ris
1.
per
2.
mod
rim

sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

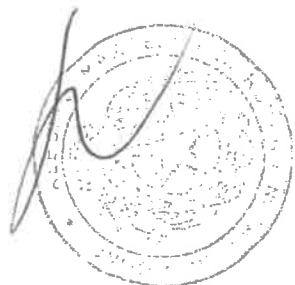
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese



effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi, e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, degli scopi e degli obiettivi di cui ai precedenti articoli l'Associazione si dota di regolamenti attuativi in coerenza con le disposizioni del presente Statuto e delle leggi, nonché di una propria struttura operativa avvalendosi prioritariamente dei soci volontari; essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. - 6 - Categorie e Requisiti

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini anche non comunitari residenti, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che condividano le finalità dell'Associazione e che si impegnino a rispettarne lo Statuto e il Regolamento.
2. Categorie:
 - a. ordinari
 - b. sostenitori
 - c. onorari
 - d. volontari
 - e. volontari giovani
3. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.
4. Sono soci sostenitori coloro i quali versano all'Associazione una quota di almeno 10 volte quella stabilita dall'Assemblea per i soci ordinari.
5. Sono soci onorari coloro che non possono più svolgere il servizio attivo, ma si sono distinti per aver contribuito allo sviluppo e al benessere materiale dell'Associazione.
6. Sono soci volontari coloro che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti demandati dall'Associazione.

7. Sono soci volontari giovani i minori di età, dai 15 ai 18 anni, coloro che assumono l'obbligo di prestare la loro opera gratuitamente al servizio dell'Associazione nell'espletamento delle attività previste da apposito regolamento a loro demandato, coordinati dal Referente del gruppo; possono essere ammessi quali soci volontari giovani con l'assenso scritto di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, ma fino alla maggiore età non possono essere eletti negli organi associativi.

8. Per l'ammissione i soci di cui ai punti "d" ed "e" devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, sottoscrivere l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e presentare certificato medico.

9. Il Consiglio Direttivo, nella prima adunanza utile, esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato:

- a. se accolta viene trascritta nel libro soci;
- b. se respinta, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Proviviri secondo i termini di legge.

10. I soci iscritti all'Associazione da meno di **tre** mesi non hanno diritto di voto in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere né essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti e adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

11. Fatto salvo il diritto di dimissioni, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

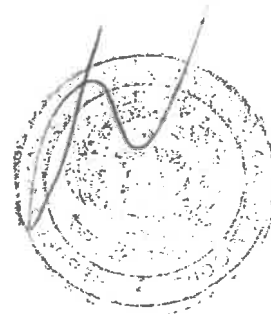
I soci hanno diritto di:

- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi;
- b. eleggere i componenti degli organi associativi ed essere eletti quali componenti di questi ultimi;
- c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione e in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e. essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I doveri dei soci sono:

- a. rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b. essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e



l'immagine della Associazione;

d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le stesse attività svolte dall'Associazione.

2. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

- a. per morosità;
- b. per decadenza;
- c. per esclusione;
- d. per radiazione;
- e. per dimissione.

2. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.

3. Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

4. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto e i suoi regolamenti, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

5. Perde la qualità di socio per radiazione il socio che per oltre sei mesi abbia interrotto, senza preventivo avviso o giustificazione, ogni prestazione a favore dell'Associazione.

6. Perde la qualità di socio per dimissione il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio dimesso è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il diritto di dimissioni è stato esercitato.

7. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b), c) e d), deve essere preventivamente informato e invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

8. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b), c) e d), il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

9. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

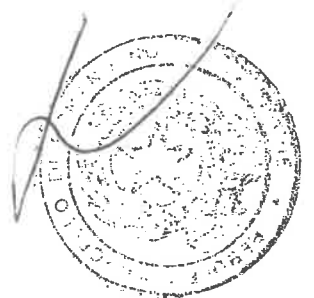
Titolo III - Bilancio sociale, entrate, patrimonio e

1.
pri
2.
a.
b.
c.
for
d.
fir
e.
f.
g.
h.
tit
i.
vol
j.
k.
del
l.
all
3.
ril
obb
nec
4.
pat
Nel
bil
di
doc
att
5.
inf
div
all
set
bil
cas
sec
all
6.
ren
eff
7.
pre
tem
8.

rendicontazione

Art. 11 - Finanza, bilancio sociale e rendicontazione

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote degli aderenti;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni; o prestazioni fornite ai privati;
 - d. da contributi dello Stato, di Enti Pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - g. da attività di raccolta fondi;
 - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
 - j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
 - l. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 del CTS.
3. L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
4. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello Statuto.
5. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello Statuto con una annotazione al bilancio.
6. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.
7. Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.
8. L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le



disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

9. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Art. 12 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 11, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; esso è costituito da:

- a. da beni mobili e immobili;
- b. da titoli pubblici e privati;
- c. da lasciti, legati, donazioni accettati dal Consiglio Direttivo.

2. L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli Enti del terzo settore.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 13 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
 - e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul Terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f. il Collegio dei probiviri.
2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione;
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei Revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del Revisore Legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14- Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

2. Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 15 - Convocazione

1. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 16 - Tempi e scopi della convocazione

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

2. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

4. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'art. 21 punto 2, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 17 - Quorum costitutivi

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

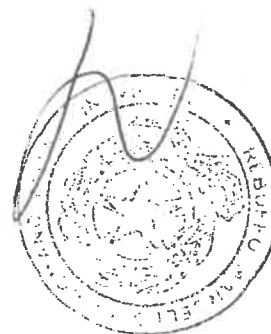
2. L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione, non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 18 - Adempimenti

1. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige



verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art.19 - Validità delle deliberazioni

1. L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
2. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.
3. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.
4. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto e alla variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 20 - Intervento e rappresentanza

1. Ciascun associato ha diritto a un voto in Assemblea.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Lo stesso socio può essere portatore di una sola delega.
3. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.
4. È facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 21 - Competenze

1. L'Assemblea ordinaria
 - a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - b. approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
 - c. determina l'importo annuale delle quote associative;
 - d. può determinare l'esonero della quota associativa per i soci volontari;
 - e. definisce le linee programmatiche della Associazione;
 - f. approva il Regolamento Generale della Associazione e le sue modifiche;
 - g. approva i Regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
 - h. determina preventivamente il numero dei componenti del

Con
i.
j.
leg
sua
k.
org
con
l.
rig
Pro
m.
n.
dal
o.
spe
p.
app
q.
del
Cum
2.
a.
b.
olt
c.
sci
d.
del
e.
all

1.
da
com
dal
del
e m
2.
son
è
pro
ANP
3.
l'e
com
il
imp
dir
sce

Consiglio Direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;

- i. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - j. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
 - k. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l. delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio Direttivo trattate in precedenza dai Proviviri e non risolte ;
 - m. delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;
 - n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - o. delibera i limiti massimi riconoscibili per i rimborsi spese sostenuti e documentati a favore dei propri soci;
 - p. delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
 - q. delibera la variazione della sede legale dell'Associazione all'interno del territorio del comune di Cumiana;
2. L'Assemblea straordinaria delibera:
- a. sulle modifiche dello Statuto sociale;
 - b. sulla variazione della sede legale (con trasferimento oltre il comune di Cumiana);
 - c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 34 dello Statuto;
 - e. sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art. 4 dello Statuto.

Art.22 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione e maggiorenni.
2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico ANPAS e dall'art. 2382 del Codice Civile.
3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti



diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

4. Può altresì nominare collaboratori alle figure dei consiglieri responsabili di settori specifici scegliendoli fra soggetti diversi, anche non soci.

5. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

8. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

9. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 23 - Quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

2. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

5. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

6. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 24 - Competenze

1. Il Consiglio Direttivo:

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;

- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo Statuto Nazionale di ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze);
 - e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;
 - f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
 - g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge; il tutto a voto palese;
 - h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
2. L'Associazione deve tenere:
- a. il registro dei volontari nel quale iscrive i soci volontari;
 - b. il/i libro/i degli associati;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio di Direttivo il quale rilascia il consenso alla prima riunione utile dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

Art. 25 - Giunta esecutiva

- 1. Il Consiglio Direttivo può costituire una Giunta esecutiva per deliberare su urgenze che andranno ratificate al primo Consiglio utile, composta da presidente o vicepresidente e due membri del Consiglio con incarichi.
- 2. Le modalità di funzionamento della Giunta esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.
- 3. Il numero dei componenti la Giunta esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 26 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

- 1. Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente



della graduatoria dei non eletti.

2. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

3. Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del Collegio dei Probiviri.

4. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 27 - Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
2. Il presidente sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall'Associazione.
3. Il presidente può delegare in parte o, in via temporanea, interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Art. 28 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 29 - Competenze

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

2. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo ; redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei Revisori

deve essere composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 30 - Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 31 - Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti fra i soci e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.
3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 32 - Competenze

1. Il collegio dei proviviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.10.
2. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
3. Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Titolo V - Norme finali

Art. 33 - Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 34 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:
 - a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
 - b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
 - c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
 - d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione l'Assemblea approva i regolamenti di funzionamento.

Art. 35 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso

di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà a iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 36 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

BERNARDI Luigi

Marcello REBUFFO

Copia, composta di fogli ventidue in conformità dell'originale e dei suoi allegati, firmata ai sensi di legge, rilasciata da me avv. Marcello Rebuffo, notaio in Vigone.

Vigone, li sei settembre duemiladiciannove.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Marcello Rebuffo', is written over a circular notary seal. The seal is embossed or stamped and contains text around its perimeter, though it is difficult to read clearly. The signature is fluid and cursive.

Repertorio n. 17682

Raccolta n. 13833

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

In questo giorno ventidue luglio duemiladiciannove;

- 22 luglio 2019 -

alle ore diciannove e minuti cinquanta;

in Cumiana, Via Pugnani n. 4;

avanti a me avv. Marcello REBUFFO, notaio in Vigone, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo;

è presente il signor:

- **BERNARDI Luigi**, nato a Rosà il 19 maggio 1947, residente a Cumiana,
Strada Pieve n. 19.

Detto signor comparente, della cui personale identità io notaio sono certo,
mi dichiara che sono stati convocati, in seconda convocazione, in questo
giorno, luogo ed ora, gli associati dell'associazione di pubblica assistenza:

"CROCE VERDE DI CUMIANA", con sede a Cumiana, Via Pugnani n. 4,
codice fiscale: 94522670010;

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del presidente e del segretario dell'assemblea;
- 2) Approvazioni variazioni allo statuto della Croce Verde Cumiana;
- 3) Varie ed eventuali.

Mi chiede quindi di redigere il verbale dell'assemblea ed aderendo alla
richiesta fattami, dò atto io Notaio di quanto segue:

viene eletto quale Presidente dell'Assemblea il signor BERNARDI Luigi, il
quale, assunta la presidenza mi conferma la richiesta di redigere il verbale
dell'assemblea e quindi constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, in seconda convocazione,
essendo la prima andata deserta, in questo giorno, ora e luogo, ai sensi
dell'art. 15 dello statuto, mediante affissione dell'avviso nella sede
dell'associazione;

- che sono presenti, in proprio o per deleghe che vengono conservate
presso la sede dell'associazione, numero 27 (ventisette) associati sui 567
(cinquecentosessantasette) iscritti nel libro soci, come risulta dal foglio
presenze allegato al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte
integrante e sostanziale, previa vidimazione e constatazione, omessane la
lettura per dispensa avuta dal comparente, con il mio consenso;

- che è presente l'Organo Amministrativo, in persona di esso richiedente,
Presidente del Consiglio Direttivo, e dei Consiglieri signori: Andreotti
Andrea, Priola Giovanni, Allegro Carlo, Granzotto Davide, Audino Piera,
Maritano Cristina, mentre hanno motivato la loro assenza i signori
Mancuso Gianni e Franco Renata;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione
e quindi atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopracitato.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, informa
l'assemblea che il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed il D.Lgs n. 105 del 3 agosto
2018 (definiti Codice del Terzo Settore), seguiti dalla Circolare Ministeriale
n. 20 del 27 dicembre 2018, impongono di adeguare gli statuti delle

Registrato alla Direzione
Provinciale I di Torino
il 30 luglio 2019
al numero 8544 s. 1T
con Euro Esente

organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei relativi registri regionali (o delle province autonome), delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel relativo registro nazionale o nei relativi registri regionali (o delle province autonome), nonché delle ONLUS iscritte nell'apposita anagrafe unica, alla detta nuova disciplina.

Il Presidente mette in evidenza la necessità di variare, in conseguenza dell'entrata in vigore di detti decreti, anche la ragione sociale dell'Ente da "CROCE VERDE CUMIANA O.N.L.U.S." a "Pubblica Assistenza CROCE VERDE CUMIANA Organizzazione di Volontariato" (o anche, in forma breve, "CROCE VERDE CUMIANA ODV").

Il Presidente propone inoltre di approvare un nuovo testo dello statuto sociale conforme alle previsioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del D.Lgs n. 105 del 3 agosto 2018 ed invita me notaio a darne lettura all'Assemblea.

Detto statuto, previa lettura da me notaio datane al comparente, presente l'assemblea, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale, previa vidimazione ai sensi di legge.

Segue pertanto un'ampia ed approfondita discussione sul nuovo testo dello Statuto Sociale, al termine della quale il Presidente invita i presenti a deliberare in merito.

L'Assemblea pertanto, udite le proposte del Presidente, e sentita la lettura da me notaio fatta del testo dello Statuto Sociale nella versione che viene messa ai voti, con votazione unanime verbalmente espressa;

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo dello Statuto, nella formulazione proposta dall'Organo Amministrativo e letta da me notaio;

- di conferire al Presidente, signor BERNARDI Luigi, il potere di apportare tutte le eventuali modifiche che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta, essendo le ore ventuno.

Le spese del presente atto annesse e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017 e dell'art. 26 del D.Lgs 105/2018.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto dattiloscritto in parte da persona fida e manoscritto nel resto da me notaio e l'ho letto al comparente che a mia domanda l'approva e in conferma con me notaio lo sottoscrive alle ore ventuno e minuti dieci.

Occupi pagine sei e porzione della settima di fogli due.

In originale firmato:

BERNARDI Luigi

Marcello REBUFFO



progr	N.Ri	Luo
1	151	Nato
2	171	Nato
3	368	Nato
4	79	Nato
5	18	Nato
6	13	Nato
7	210	Nato
8	140	Nato
9	11	Nato
10	75	Nato
11	225	Nato
12	297	Nato
13	31	Nato
14	70	Nato
15	301	Nato
16	130	Nato
17	64	Nato
18	9	Nato
19	288	Nato
20	15	Nato
21	16	Nato
22	234	Nato
23	188	Nato
		CROCE